

CAMERA DEI DEPUTATI N. 886

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, BONTADE MARGHERITA
e TITOMANLIO VITTORIA**

Annunziata il 12 maggio 1954

**Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile
alla pensione di reversibilità**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nessuno può negare che il problema degli illegittimi, di cui si parla da anni e nei giornali e nelle riviste e nelle proposte di legge (ancora lontane dalla approvazione), presenti tali e tante complessità da spaventare chi si accinge a studiarlo *in toto*. D'altra parte, però, sarebbe poco opportuno, oltre che poco umano, abbandonare questa categoria di persone alla loro situazione di pena solo perché il problema è difficile nel suo complesso, e non attuare quelle particolari provvidenze le quali, sanando alcune situazioni, alleggeriscono in parte il grave fardello che gli illegittimi sono condannati a portare. È appunto su una di queste particolari situazioni che vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi; sul diritto cioè dei figli naturali e degli adottivi alla pensione di reversibilità, in qualità di orfani di impiegato civile. Tale diritto finora non è riconosciuto poiché la legge organica sulle pensioni agli impiegati civili dello Stato (23 ottobre 1919, n. 1970) all'articolo 4, secondo comma, dice precisamente: « gli orfani dell'impiegato civile, morto dopo 20 anni di servizio utile e quelli del pensionato che abbia contratto matrimonio durante il servizio, hanno diritto alla pensione finché siano

minorenni, e le figlie minorenni siano inoltre nubili », senza precisare lo *status* dei figli: se legittimi o naturali o adottivi. Così nei regi decreti successivi che estendono il regime delle pensioni ai militari dell'Esercito e della Marina non viene data alcuna precisazione in proposito. Per tale motivo al figlio naturale legalmente riconosciuto, ed al figlio adottivo, orfani minorenni, *non è riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità alla stregua dei figli legittimi o legittimati*. Si avvera cioè il caso che il figlio illegittimo, legalmente riconosciuto, perda, con la morte del genitore che lo ha riconosciuto, non solo l'unico appoggio ma anche il diritto alla pensione che avrebbe avuto se fosse stato legittimo.

Va poi sottolineato il fatto che per tale figlio illegittimo legalmente riconosciuto (come per quello adottivo ed affiliato) minorenne, il padre o la madre, impiegato statale, percepiva le quote complementari dell'indennità di carovita (decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945 (articolo 4) e decreto legislativo n. 1331: « Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati » del 27 novembre 1947, comma 4°, dell'articolo 2).

Già nel regio decreto 17 giugno 1937, n. 1048: « Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera » all'articolo 28 si considerano come capi famiglia, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, oltre al padre, la madre vedova o nubile con prole non riconosciuta dal padre, i prestatori d'opera cui siano stati regolarmente affidati degli esposti. Ed infine, sempre nel medesimo articolo 28, ultimo comma, si afferma che sono equiparati ai figli legittimi o legittimati quelli naturali legalmente riconosciuti.

Quindi un figlio minore per il quale il genitore impiegato civile percepisce la indennità di carovita, se rimane orfano non ha diritto ad alcuna pensione.

In altri termini, se non vi è alcuna differenza di trattamento economico riguardo ai genitori impiegati civili che abbiano a carico dei figli (siano essi legittimi o naturali riconosciuti), vi è differenza massima quando il genitore muore ed il figlio illegittimo rimane solo e facilmente in condizione di bisogno assai maggiore di quanto non sia un figlio legittimo.

Tale disparità di trattamento è così palesemente ingiusta che non mi sembra il caso di ulteriormente insistere per dimostrarla. Piuttosto, a conforto di una modifica legislativa che sani la situazione, cito gli esempi più significativi dove tale modifica è già in atto:

a) Le disposizioni riguardanti la pensione di guerra. Mentre all'articolo 30 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, vengono equiparati ai figli legittimi solo « i legittimati e quelli che risultano figli naturali (del militare) per legale riconoscimento », la legge sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra del 10 agosto 1950, n. 648, all'articolo 64 equipara ai figli legittimi gli adottivi e i naturali legalmente riconosciuti ».

b) La fondamentale « legge tributaria sulle successioni » (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270) considera per il contributo alla stessa stregua dei figli legittimi, i figli naturali riconosciuti o dichiarati (articolo 17) ed il 3° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90: « *Modificazione sulle imposte di successione e sulle donazioni* », precisa che « nelle succes-

sioni legittime e testamentarie del genitore a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili previsti dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23, la imposta di successione è dovuta con le aliquote stabilite per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti aumentata di un quarto », e nel secondo comma « nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dell'affiliante a favore dell'affiliato, la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse ».

c) Nelle disposizioni riguardanti concessioni speciali per « determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », l'articolo 3, al 3° comma, precisa « sotto la denominazione di figli (ammessi al beneficio della riduzione prevista dalla concessione speciale C) si intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affiliati e i figliastri » ed al 4° comma « per i figli adottivi sono da intendersi anche i fanciulli in attesa dell'adozione, a condizione che essi convivano col titolare da almeno due anni e che il titolare stesso compri con documenti (dichiarazione di regolare consegna da parte dei brefotrofi o di istituti in genere, verbali di consigli di famiglia e simili) di essersi assunto stabilmente l'obbligo del loro allevamento ».

d) Anche enti pubblici non hanno trascurato questa chiarificazione riguardo allo *status* dei figli. Ad esempio nel regolamento organico del personale dell'E. N. P. A. S. del 1947 all'articolo 64, comma 2°, sta scritto esattamente: « In caso di morte del dipendente durante la sua permanenza in servizio, la liquidazione spetta al coniuge e ai figli, osservate per il diritto, l'ordine e il concorso, le norme del Codice civile, in materia di successione ».

Il Codice civile chiama a succedere quali legittimari: il coniuge, i figli legittimi, i naturali riconosciuti e gli adottivi (articolo 536 e seguenti).

Per tutti questi motivi chiediamo ai colleghi di approvare la presente proposta che intende essere un semplice atto di umana equità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, è aggiunto il seguente:

« Si intendono come orfani di impiegato, oltre i figli legittimi, quelli legittimati per susseguente matrimonio o per decreto, i figli adottivi e quelli naturali legalmente riconosciuti ».